

Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 03 giugno 2026

**Provincia di Brescia
Settore della pianificazione territoriale - Deliberazione
del Consiglio provinciale n. 13 del 17 aprile 2026 - Piano
territoriale di coordinamento provinciale. Adozione di variante
semplificata conseguente a proposta di modifica del comune
di Sonico (SUAP Segheria Bianchi s.a.s. in variante al PGT)**

DECISIONE

Il Consiglio Provinciale adotta, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della normativa del vigente PTCP, la variante semplificata al PTCP conseguente alla proposta del Comune di Sonico consistente nello stralcio dagli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS) di cui alla Tav. 5 del PTCP di un'area agricola, da trasformare per funzioni produttive come da progetto presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dalla ditta Segheria Bianchi s.a.s., rappresentata nell'allegato A;

CONTESTO DI RIFERIMENTO
PREMESSO:

- che il Comune di Sonico con deliberazione della giunta n. 92 del 29 novembre 2023 ha avviato il procedimento di SUAP contestualmente alla procedura di VAS per l'approvazione, in variante al proprio PGT, del progetto di ampliamento dell'attività produttiva «Segheria Bianchi s.a.s.»;
- che la variante al PGT comporta variante al PTCP in quanto l'area interessata dal progetto SUAP è inclusa in ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico del vigente piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);

ISTRUTTORIA
Dato atto:

- che il Comune di Sonico con deliberazione della giunta n. 92 del 29 novembre 2023 ha avviato il procedimento per l'approvazione del progetto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e dell'articolo 97 della legge regionale 12/2005, comportante variante al proprio Piano di Governo del Territorio (PGT) e al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- che con provvedimento 723 del 26 aprile 2024, il Direttore del Settore della Pianificazione Territoriale di questa Provincia ha espresso assenso allo svolgimento congiunto - Comune/Provincia - della VAS delle predette varianti ai rispettivi strumenti di governo del territorio;
- che il Direttore del Settore della Pianificazione Territoriale di questa Provincia con atto n. 2641 del 29 luglio 2024 ha espresso il parere relativo alla VAS della variante al PGT, comportante variante al PTCP;
- che l'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità precedente per la VAS ha stabilito di non assoggettare la variante a valutazione ambientale strategica, alle condizioni contenute nel provvedimento stesso, con atto del 28 dicembre 2024;
- che con nota comunale registrata al protocollo generale di questa Provincia con n. 33037 del 24 febbraio 2025 è stata convocata la conferenza di servizi ed è stata resa disponibile la documentazione progettuale per l'esame del progetto e l'acquisizione dei pareri di competenza;
- che con atto 3075 del 08 settembre 2025 il Dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale ha espresso la valutazione favorevole di compatibilità con il PTCP e di coerenza con i criteri ed indirizzi del PTR integrato del progetto SUAP in questione, condizionata al recepimento delle prescrizioni relative ad aspetti geologici e aspetti riguardanti la rete ecologica e con alcune raccomandazioni inerenti ad aspetti paesistici e riguardanti la rete ecologica, dando atto che ai fini dell'approvazione del medesimo è necessaria la modifica del PTCP;
- che con decreto n. 13844 del 19 settembre 2024 relativo allo Screening di Incidenza della variante al PTCP connessa al SUAP, Regione Lombardia ha ritenuto che la variante non possa determinare incidenza significativa, ovvero non possa pregiudicare il mantenimento dell'integrità del Sito Natura 2000 IT2070010 PIZ OLDA - VAL MALGA;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 10 dicembre 2025 trasmessa con nota del 22 dicembre 2025 registrata al protocollo della Provincia n. 248871 del 22 dicembre 2025, il Comune di Sonico ha chiesto la modifica al PTCP ai fini dell'approvazione del progetto SUAP in variante urbanistica presentato dalla Società Segheria Bianchi s.a.s.;

Visto il decreto n. 54 del 24 marzo 2026, con il quale il Presidente della Provincia ha espresso assenso alla predetta richiesta di variante al PTCP ai sensi dell'articolo 13, comma 5, terzo periodo, della legge regionale 12/2005, dando altresì avvio al procedi-

mento per l'approvazione della variante medesima da parte del Consiglio Provinciale;

Visto l'elaborato cartografico rappresentante l'area interessata dallo stralcio dagli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico del PTCP, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e che viene identificato come allegato A;

Dato atto, infine, che la struttura tecnica competente a proporre la delibera ha verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012);

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Vista e RICHIAMATA ad ogni effetto, anche motivazionale, la Relazione Istruttoria del competente Settore della Pianificazione Territoriale di questa Provincia in data 30 marzo 2026 (in atti), nelle cui conclusioni, rilevato il carattere locale della variante tale da non incidere sulla strategia generale del PTCP, esprime parere favorevole alla modifica del PTCP chiesta dal Comune di Sonico ai fini dell'approvazione del progetto SUAP in questione;

RITENUTO, anche in considerazione delle caratteristiche dell'area interessata dall'espansione aziendale della ditta Segheria Bianchi s.a.s., come evidenziato nel corso della fase istruttoria del procedimento urbanistico, che l'interesse perseguito dal Comune attraverso l'esercizio della potestà di governo del territorio sia da ritenersi prevalente rispetto al mantenimento delle aree in questione nel contesto delle superfici agricole in cui spazialmente esse si collocano, superfici che formano un ambito agricolo la sottrazione al quale delle aree stesse non pregiudica la possibilità di riconoscerne la connotazione di specifico e peculiare rilievo - sotto il profilo congiunto dell'esercizio dell'attività agricola, dell'estensione e delle caratteristiche agronomiche del territorio - indicata dai criteri regionali in materia di ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni di Comuni»;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio», in particolare gli articoli 15-18 riguardanti il piano territoriale di coordinamento provinciale;

RILEVATO:

- che la legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato», prevede al comma 4 dell'articolo 5 (Norma transitoria), che fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, soggiungendo che la relazione del documento di piano illustra le soluzioni prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e l'esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole, anche attraverso puntuali comparazioni circa la qualità ambientale, paesaggistica e agricola dei suoli interessati; i comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, all'ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all'art. 97 della l.r. 12/2005;
- che il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 13 giugno 2014 e pubblicato sul BURL il 5 novembre 2014, disciplina all'articolo 75 gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;
- che l'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 12/2005 dispone che l'individuazione degli ambiti agricoli destinati all'attività agricola di interesse strategico di cui all'articolo 15, comma 4, ha efficacia prescrittiva e prevalente fino all'approvazione del PGT, mentre l'articolo 15, comma 5, della stessa legge dispone che tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell'articolo 18, nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del Piano delle Regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale, con la precisazione che in tal caso per l'approvazione di detto piano si applicano anche i commi 5 e 7 dell'articolo 13;
- che la possibilità di trasformazione urbanistica prevista dalla norma transitoria sopra citata può risultare a livello locale non

attuabile, laddove le aree interessate dalle previsioni ricadano negli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, come individuati dal vigente PTCP;

- che il progetto presentato al SUAP dalla ditta Segheria Bianchi s.a.s., finalizzato in variante al PGT, a funzioni produttive di ampliamento dell'azienda esistente a Sonico secondo quanto consentito dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale n. 31/2014, interessa aree comprese negli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico individuati dal PTCP;

- che l'articolo 97 «Sportello unico per le attività produttive» della legge regionale 12/2005, al comma 5 bis dispone: «Nel caso di approvazione di progetti comportanti variante alla strumentazione urbanistica, prima della definitiva approvazione della variante ad opera del consiglio comunale, il proponente deve sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo, con il quale si impegna a realizzare l'intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati, nonché a iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante, decorsi i quali il Sindaco dichiara l'intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso quello di variante urbanistica», e ritenuto di prevedere che la variante al PTCP di cui al presente provvedimento, in quanto atto presupposto, vada risolutivamente condizionata all'eventuale decadenza del progetto dichiarata dal Sindaco ai sensi della predetta disposizione di legge;

Richiamata la Normativa del vigente PTCP, in particolare:

- l'articolo 76, che al comma 4 prevede che la Provincia verifichi il recepimento degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico e la loro modifica in sede di valutazione di compatibilità di cui all'articolo 15;

- l'articolo 15, comma 9, il quale prevede che sulle proposte di modifica al PTCP in sede di istruttoria di compatibilità si esprima in via preliminare la Giunta provinciale nell'ambito dell'istruttoria di compatibilità stessa e che, in caso di espressione favorevole, viene attivata la procedura di variante semplificata di cui all'articolo 6, comma 3, venga attivata la procedura di variante semplificata di cui all'articolo 6, comma 3, fatti salvi i casi di variante generale di cui al comma 6;

- l'articolo 6, comma 2, il quale dispone che le varianti semplificate riguardano la correzione di errori materiali, l'aggiornamento cartografico, lo sviluppo e la conseguente definizione localizzativa di interventi previsti dal PTCP e aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del Piano;

- l'articolo 6, comma 3, il quale dispone che le varianti semplificate di cui al comma 2 sono approvate con la medesima procedura prevista per l'approvazione del PTCP ai sensi dell'articolo 17, commi da 1 a 6 e da 8 a 10 della legge regionale 12/2005:

1. limitando l'informazione e la consultazione degli enti locali unicamente a quelli territorialmente interessati che si esprimono nell'ambito della procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS, ovvero, in loro assenza, entro 30 giorni dalla richiesta;
2. limitando la pubblicazione degli atti all'albo pretorio online della Provincia e degli enti interessati per un periodo di 15 giorni;
3. limitando il termine delle osservazioni a 30 giorni;
4. comunicando alla Regione l'avvenuta approvazione;

PARERI

Acquisito l'allegato parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, intitolato «pareri dei responsabili dei servizi», approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale dott. Riccardo Maria Davini che attesta la regolarità tecnica;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Acquisito, inoltre, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario Generale;

Tutto ciò premesso,

con votazione espressa nelle forme di legge, il cui esito viene di seguito riportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

OMISSIS

DELIBERA

1. *DI ADOTTARE*, per tutto quanto in premessa, la variante del PTCP come proposta dal Comune di Sonico, consistente nello stralcio dagli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico delle aree rappresentate nell'allegato «A» a modifica de-

gli elaborati del vigente PTCP denominati: «Tavola 5.1 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, scala 1:50.000 - Sezione_A», «Tavola 5.2 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, scala 1:25.000 - Sezione_I e L» dandosi atto che, per l'effetto, i suddetti elaborati sono sostituiti dai seguenti nuovi elaborati: «Tavola 5.1 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, scala 1:50.000 - Sezione_A», «Tavola 5.2 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, scala 1:25.000 - Sezione_I e L», demandando al Dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale tutti gli adempimenti finalizzati all'attuazione della presente deliberazione, compresa la redazione materiale dei succitati elaborati cartografici;

2. *DI DARE ATTO* che la verifica di valutazione ambientale strategica della presente

variante al PTCP è assorbita dalla valutazione conclusasi con l'atto dell'autorità competente d'intesa con l'autorità procedente del 28 dicembre 2024 citato in premessa, il cui contenuto è qui da intendersi recepito ad ogni effetto, per quanto possa occorrere;

3. *DI DARE ATTO* che:

- la variante adottata con il presente provvedimento sarà pubblicata per un periodo di 15 giorni consecutivi, tramite deposito presso la Segreteria Generale della Provincia;

- il presente provvedimento di adozione della variante al PTCP sarà pubblicato per un periodo di 15 giorni alla sezione albo pretorio online, nonché nella sezione Trasparenza e nella sezione Novità/Avvisi del sito ufficiale di questa Provincia;

- il presente atto sarà trasmesso al Comune di Sonico, ai fini della sua pubblicazione all'albo pretorio comunale entro 5 giorni, precisando che la sede presso la quale chiunque può prendere visione dei relativi elaborati è il Settore della Pianificazione Territoriale della Provincia di Brescia, in via Milano n. 13, a Brescia;

- il presente atto di adozione della variante al PTCP sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) a cura della Provincia, che vi provvede entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione del Comune attestante l'inizio della pubblicazione presso l'albo pretorio comunale, precisando che entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL, chiunque abbia interesse può presentare alla Provincia le proprie osservazioni sulla variante al PTCP;

4. *DI PREVEDERE* che la variante al PTCP di cui al presente atto sia risolutivamente condizionata all'eventuale decadenza del progetto dichiarata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 97, comma 5 bis, della legge regionale n. 12/2005;

5. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio;

IMMEDIATA ESEGUIBILITA' DEL PROVVEDIMENTO

Inoltre, ravvisata la necessità di consentire la più celere prosecuzione del procedimento di approvazione della variante urbanistica comunale, secondo la tempistica prevista dal legislatore regionale;

Visto l'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 intitolato «esecutività delle deliberazioni»;

con votazione espressa nelle forme di legge, il cui esito viene di seguito riportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

OMISSIS

DELIBERA

1. *DI DICHIARARE* il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Allegato «A» - Area da stralciare (omissis)

Il presidente
Emanuele Moraschini

Il segretario generale
Maurizio Sacchi